




Storia del diritto medievale e moderno

Il modulo lezione 3

prof. Federica Furfaro

a. a. 2017/2018 – I semestre



Le *ordonnances* di Luigi XIV: le opinioni della storiografia

- **Secondo la tradizione storiografica e giuridica francese:**
vere e proprie codificazioni, con i requisiti che caratterizzeranno i codici napoleonici
 - abrogano la normativa previgente per il settore di riferimento, qualora contraddittoria rispetto ad esse;
 - affermano nettamente la supremazia della norma statutale e dell'interpretazione solo letterale;
 - introducono molti precetti nuovi;
 - riformulano le norme previgenti, organizzandole con una nuova funzionalità
- **Secondo la storiografia italiana:**
sono piuttosto riformulazioni di diritto previgente, sapientemente realizzate: migliorano il vecchio ordinamento ma non lo sostituiscono completamente
 - nulla dicono riguardo ai casi non previsti;
 - tollerano la concorrenza di usi giurisprudenziali e *arrêtes de régleme*nt

Solo a partire dalla Rivoluzione francese:
codice come sistema di norme assolutamente nuovo,
unico per il settore giuridico di riferimento e non eterointegrabile


...*Un luogo da visitare*

Reggia di Versailles


(città di Versailles, Francia settentrionale)

Diviene residenza reale nel 1682 per volere di Luigi XIV





Le origini dottrinali del *Code Napoléon*



Jean DOMAT

(Clermont 1625 – Parigi 1696), avvocato e magistrato

Intento generale delle sue opere è mettere ordine nel diritto vigente:


- per il diritto privato, compone: *Les loix civiles dans leur ordre naturel*, Parigi 1689-1694
- per il diritto pubblico: *Le droit public* (seguito de *Les loix civiles dans leur ordre naturel*) Parigi 1697 (opera postuma e incompleta)

Criteri generali:

Profonda religiosità e fedeltà alle istituzioni: l'ordine deve permeare la vita sociale

In campo giuridico, è necessario quindi comporre le discordanze:

- distinzione tra leggi immutabili (“naturali”) e leggi arbitrarie; tra diritto privato (più vicino al diritto naturale) e diritto pubblico
- essenziale procedere alla codificazione del diritto naturale: dalle leggi naturali fondamentali a quelle che ne discendono per conseguenza, identificabili nel diritto romano privato
- diritto romano visto come più grande deposito storico di scienza e di ragione: va però anch'esso ordinato, in modo da superare lacune e contraddizioni del CIC
- applicazione degli strumenti della geometria alla classificazione del diritto: uso di definizioni, principi, dimostrazioni (influenza di Cartesio e Pascal)



Robert Joseph POTHIER

(Orléans 1699-1772), magistrato

Completa l'ampio schema generale già fornito da Domat

Criteri generali:

Forte influenza di Domat

Formazione romanistica, unita all'esperienza pratica delle *coutumes*


Idea centrale: diritto francese unico e vigente in tutto il regno

Schema preferito: *Institutiones* gaiane (*personae, res, actiones*)

- *La coutume d'Orleans avec des observations nouvelles*, Orléans 1740
- *Pandectae justinianae in novum ordinem digestae cum legibus codicis et novellis*, Parigi 1748-1752
- *Traité des obligations*, Parigi-Orléans 1761-1764 e altri trattati successivi, su temi e istituti specifici di diritto privato, che riempiono di contenuto lo schema di Domat, settore per settore

Per la codificazione civile, il legislatore napoleonico riprenderà:

- Domat per lo schema scientifico generale, l'architettura di principi
 - Pothier per la normativa di dettaglio contenuta nei *Traité*s




Il Settecento: l'Illuminismo giuridico

- Alla base: l'**Illuminismo** come movimento generale di pensiero
- Si sviluppa nel Settecento in Europa, con notevoli diversità territoriali (*Lumières; Aufklärung; Enlightenment; Illuminismo..*)

In campo giuridico: applicazione delle idee illuministe alle istituzioni giuridiche

Due filoni principali:

- In Germania: i professori sono funzionari dello Stato; progetti di riforma elaborati “dall’alto”, da sovrani “illuminati” di concerto con i loro funzionari, nel rispetto della tradizionale divisione cetuale
- In Francia: struttura istituzionale più sviluppata e accentrata d’Europa, mentre gli intellettuali illuministi rimangono estranei al regime politico (*philosophes*). Nel Settecento la situazione arriverà ad un punto critico, determinando una rivoluzione



Il Settecento: l'Illuminismo giuridico

Charles de Secondat, baron de MONTESQUIEU

(1689-1755)

- *De l'Esprit de lois* (1748)

“Spirito delle leggi”: sistema dei rapporti che lega il diritto alla forma di governo, alla religione, alla realtà economica di un determinato paese

Analisi dettagliata di diversi regimi politici (dispotico, monarchico, repubblicano)

Si impone definitivamente la dottrina della divisione dei poteri

Il diritto è prodotto dal parlamento, eseguito dal governo e applicato dal giudice

Fonte del diritto deve essere il solo legislatore, mentre il giudice è ridotto a “bocca della legge”

Importanti conseguenze in campo penale:

Cesare BECCARIA (1738-1794)

- *Dei delitti e delle pene* (1764)

“In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la [premessa] maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena”

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

È approvata, dopo lunghi dibattiti,
dall'Assemblea costituente
francese il 26 agosto 1789

Influenza della filosofia
giusnaturalistica e dell'Illuminismo:
proclama "diritti naturali, essenziali
e inalienabili", cui si attribuiscono
carattere universale e origine
anteriore e superiore alle
istituzioni politiche

Afferma alcuni dei principi generali
illuministici che presiederanno alle
future codificazioni in Europa

Per il testo tradotto, si veda:

P. Biscaretti di Ruffia, *Le Costituzioni di
dieci Stati di "democrazia stabilizzata"*,
Giuffrè, Milano 1994, pp. 167-169.

F. Furfaro - Storia del diritto medievale e moderno - Il modulo - Università di Trieste a. a. 2017/2018 - lezione 3





...Una lettura per approfondire

- **REALINO MARRA, La giustizia penale nei princìpi del 1789,**

in: «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXI-2, dicembre 2001, pp. 353–364